

**Parere richiesto dal Ministro della giustizia sul D.L. n. 251/2002, concernente: “Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia”.**

*(Deliberazione dell'11 dicembre 2002)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 dicembre 2002, ha adottato la seguente delibera:

“Com'è noto, l'art. 19 D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*) ha fissato in 50 unità il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero (della Giustizia).

Il Capo II del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, in unico articolo (art. 5), prevede l'inserimento di due commi alla fine dell'art. 19 D. Lgs. 300/1999.

Con il primo (indicato come comma 1 *bis*), si prevede l'elevazione del suindicato numero massimo a 62 unità, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Tale aumento è limitato temporalmente fino al 30 giugno 2004.

Con il secondo, si prevede che i posti rimasti scoperti per effetto del collocamento fuori ruolo dei magistrati ai sensi dell'art. 1 (del D. Lgs. citato) possano essere coperti senza intervenire sull'attuale organico della magistratura.

**Nella relazione illustrativa di detto decreto legge, si rileva che “Il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ormai prossimo ad iniziare, induce a ritenere necessario ed urgente il potenziamento della struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari. Si intende in tal modo anche rispondere alle sollecitazioni ricevute dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso la Unione europea. Non deve trascurarsi, del resto, che 12 magistrati saranno chiamati a prendere parte ai gruppi di lavoro da costituire presso le sedi comunitarie”.**

Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che il semestre di presidenza italiana dell'U.E. avrà inizio il 1° luglio 2003. Per effetto dell'esigenza di continuità delle attività dell'Unione, già da alcuni anni è invalsa la prassi di prevedere riunioni e gruppi di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti non soltanto del Paese che ha la presidenza, ma anche di quelli della presidenza immediatamente precedente e della successiva. Tali iniziative comportano dunque un maggior impegno rappresentativo ed operativo delle autorità governative fin dal semestre precedente a quello in cui verrà assunta la presidenza; l'Italia, pertanto, dovrà cominciare a far fronte ai nuovi impegni fin dal 1° gennaio 2003 e ciò, quindi, giustifica le ragioni di urgenza poste a base della decretazione adottata dal Governo per provvedere sulla materia in esame.

La scelta operata con la norma oggetto di esame appare, per altro verso, appropriata ed opportuna.

L'avvenuta riduzione del numero dei magistrati ordinari collocati fuori ruolo per svolgere funzioni all'interno del Ministero della giustizia ha indubbiamente comportato un notevole incremento del carico di lavoro gravante sui magistrati stessi; ciò è stato particolarmente rilevante nei settori che si occupano degli affari e delle relazioni internazionali, in considerazione dell'aumento delle occasioni di confronto e di programmazione – anche convenzionale – che negli ultimi anni si è registrato nei vari consessi internazionali. D'altra parte, l'esigenza di assicurare uniformità di attività e di indirizzo alla rappresentanza italiana non sempre consente di ricorrere alla designazione temporanea e “settoriale” di magistrati che debbano continuare a svolgere funzioni giudiziarie in Italia.

In tale ottica, prevedere che altri dodici magistrati possano concorrere all'assolvimento degli impegni internazionali nell'ambito dell'Unione Europea (impegni che, come si è rilevato, si incrementeranno nei prossimi 18 mesi) appare coerente con le superiori esigenze, senza del resto arrecare un concreto *vulnus* al principio sotteso alla riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo.

Esso, ancora, risponde alle necessità ed alle sollecitazioni prospettate dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea che, con note indirizzate anche a questo Consiglio nel corso del 2002 aveva, da un lato, sottolineato la "straordinaria accelerazione" ricevuta dall'attività legislativa del c.d. "terzo pilastro" e del settore Giustizia e Affari Interni (GAI) a seguito dei tragici fatti dell'11 settembre 2001 e, dall'altro, segnalato proprio la necessità del rafforzamento della "struttura" operativa nel settore GAI della stessa rappresentanza.

In questo quadro, la scelta di delimitare temporaneamente l'operatività del cennato aumento del personale fuori ruolo si coniuga con le descritte esigenze, senza incidere sul ruolo stesso se non in misura decisamente limitata (dodici magistrati) e per il solo periodo della c.d. multipresidenza, pari in totale a diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Occorre ancora evidenziare, con riferimento all'aspetto normativo che fissa il limite massimo dei magistrati fuori ruolo, che l'art. 13 (comma 2) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 consente la possibilità di estendere il collocamento fuori ruolo fino al trenta per cento in più del contingente previsto dall'ordinamento di appartenenza, per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio o con i singoli Ministri. Pertanto, oltre il limite di 50 unità, altri quindici magistrati possono essere collocati fuori ruolo per il suddetto tipo di incarichi (per un totale, quindi, di 65). Attualmente, il numero di magistrati collocati fuori ruolo e destinati alle varie articolazioni del Ministero della Giustizia è pari a 62 unità. Sarebbe opportuno che la legge di conversione chiarisse se la modifica apportata con l'art. 5 D.L. n. 251/2002 possa incidere sulla possibilità di destinare altri magistrati ad incarichi di diretta collaborazione; anche se si propendesse per l'ipotesi positiva, la limitatezza del numero e la temporaneità dell'incarico sono tali da non incidere in maniera significativa sul ruolo organico della magistratura.

Il comma 2 del novellato art. 19 D. Lgs. 300/1999 prevede, poi, la possibilità di procedere alla copertura dei posti resisi vacanti – per effetto del collocamento fuori ruolo di cui al comma 1 *bis* – senza variare l'organico complessivo della magistratura. Ferme restando le problematiche legate alla generale situazione degli organici della magistratura ordinaria, la norma regola un aspetto organizzativo che consentirà al C.S.M. di provvedere alla copertura dei posti vacanti, evitando quindi ripercussioni sugli uffici di provenienza.

Sulla base delle superiori considerazioni, pertanto,  
il Consiglio  
delibera come in parte motiva."